



Comune di Padova

***REGOLAMENTO
DEL MERCATO DI PIAZZA DELLE ERBE***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 20 ottobre 2008

INDICE

<i>Art. 1 – Conformazione del mercato.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 – Rotazione</i>	<i>4</i>
<i>Art. 3 - Banco tipo.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 - Norme igienico-sanitarie.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 – Carciofi lavorati e quarta gamma</i>	<i>5</i>
<i>Art. 6 - Fioristi</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7 - Smaltimento rifiuti.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 8 - Orari.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 9 – Assenze.....</i>	<i>6</i>
<i>Art.10 – Vendita caldarroste</i>	<i>6</i>
<i>Art.11 - Fornitura di energia elettrica.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 12 – Sanzioni.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 13 - Norme generali.....</i>	<i>7</i>

Il mercato di Piazza delle Erbe ha una esistenza plurisecolare; formalmente è stato istituito con la deliberazione del Consiglio Comunale n 1084 del 27 ottobre 1986, modificata con la delibera del Consiglio Comunale n 131 del 10 dicembre 2001.

Il presente regolamento consegue alla ristrutturazione, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n 381 del 19.6.2007, diretta al miglioramento funzionale e qualitativo del mercato, che ha tra l'altro previsto lo spostamento di 24 posteggi in Prato della Valle, l'adozione del "banco tipo" e lo scorporo dei 6 banchi posizionati sotto il portico di Palazzo Debite.

Art. 1 – Conformazione del mercato

Il Mercato ha una superficie complessiva di vendita di mq 600 ed è composto da 93 posteggi, così ubicati:

- 69 in P.zza delle Erbe (planimetria allegata sub 1; le posizioni di testa sono segnate sulla pavimentazione della Piazza con apposite borchie in ottone)
- 24 in Prato della Valle, nell'area prospiciente la fermata del metrotram dal lunedì al venerdì (planimetria allegata sub 2); al sabato, a causa della presenza del mercato settimanale, il mercato è posizionato nel lobo di Santa Giustina, di seguito del mercato dei fiori (planimetria allegata sub 3).

I 93 posteggi hanno le seguenti caratteristiche :

Ubicazione	N. posteggio	Misure (metri)	Merceologia
Piazza delle Erbe	dal n 1 al n 56	4 x 1,5	Frutta e Verdura
Prato della Valle	dal n 57 al n 80	4 x 1,5	Frutta e Verdura
Piazza delle Erbe	81	4 x 2,5	soppresso
Piazza delle Erbe	82	4 x 5, 5	soppresso
Piazza delle Erbe	83	4 X 5,5	Fiori
Piazza delle Erbe	84	4 x 3	Fiori
Piazza delle Erbe	85	5 x 4,5	Frutta e Verdura
Piazza delle Erbe	86	4 x 3	soppresso
Piazza delle Erbe	87	6 x 4,5	Frutta e Verdura
Piazza delle Erbe	88	5 x 3, 5	Produttore diretto di frutta e verdura
Piazza delle Erbe	89	5,5 x 4,5	Frutta e verdura
Piazza delle Erbe	90	5 x 4	Granaglie
Piazza delle Erbe	91	5,5 x 4,5	Frutta e verdura
Piazza delle Erbe	92	4 x 4	Granaglie
Piazza delle Erbe	93	5 x 4	Frutta e Verdura
Piazza delle Erbe	94	5 x 4	Frutta e Verdura
Piazza delle Erbe	95	5 x 4	Frutta e Verdura
Piazza delle Erbe	96	5 x 4	Frutta e Verdura

Ogni operatore dovrà esporre sempre, in maniera ben visibile mediante apposita targa, sul proprio banco il numero identificativo del posteggio.

Art. 2 – Rotazione

Viene confermato, con riferimento ai banchi “piccoli”, il particolare sistema chiamato “rotazione”, in essere nel mercato da oltre 50 anni, che consente di garantire a tutti gli operatori nell’arco dell’anno la medesima esposizione al pubblico e, di conseguenza, il medesimo valore dei posteggi.

I posteggi dal n.1 al n.56 posti sul piano rialzato di P.zza delle Erbe vengono occupati dagli operatori commerciali a rotazione settimanale, in modo tale che il posteggio occupato per una settimana, nella settimana successiva slitta di tredici posizioni, es. : prima settimana posteggio nr.1, seconda settimana posteggio nr.14, la terza al 27 ecc..

La rotazione settimanale dei posteggi con i numeri da 57 ad 80 ubicati in Prato della Valle è calcolata, nelle due diverse posizioni, su 24 turni settimanali, secondo lo schema allegato (all.4).

E’ fatto obbligo agli operatori di esporre ben in vista il proprio numero, indicato nell’Autorizzazione e corrispondente al posteggio assegnato nella settimana iniziale della rotazione.

Art. 3 - Banco tipo

Anche in considerazione del particolare pregio storico-architettonico delle Piazze in cui si svolge il mercato, è stata prevista una struttura di vendita idonea sia sotto il profilo igienico che dell’arredo urbano; pertanto:

- tutti i banchi del mercato devono essere costruiti in materiali facilmente lavabili e igienizzabili ;
- la struttura e i piani d’appoggio devono essere in metallo;
- devono essere coperti sulla parte anteriore e sui fianchi con teli lavabili di colore verde e le tende di copertura devono essere di materiale lavabile di colore bianco. Tende e teli devono essere mantenuti in costanti condizioni di pulizia e decoro e devono essere sostituiti quando presentino livelli eccessivi di deterioramento;
- tutti i banchi devono essere sempre coperti dalla tenda;
- i piani rialzati di vendita devono essere sopraelevati da terra di almeno 1 metro.
- i banchi “a rotazione” devono essere conformi al “banco tipo” le cui caratteristiche sono indicate nell’allegato 6); nel dettaglio, tali banchi misurano m. 4 x m. 1,20.
- le corsie centrali del mercato e gli spazi laterali dei posteggi non possono essere occupati con materiale di vendita o altro (carrelli, contenitori vari ecc.).
- nel periodo maggio/ottobre, per proteggere la merce dal sole, in Prato della Valle potranno essere utilizzati ombrelloni che dovranno essere tutti uguali, esclusivamente di colore bianco e posizionati in maniera da non costituire intralcio o pericolo per gli avventori del mercato; sotto gli ombrelloni non potrà essere posizionato alcunchè. Qualora per il medesimo scopo (in entrambe le Piazze) siano utilizzati dei teli, gli stessi dovranno essere di colore bianco, puliti ed in ordine.

Art. 4 - Norme igienico-sanitarie

La merce esposta deve essere contrassegnata da apposito cartello indicante in modo ben leggibile il prezzo di vendita, la provenienza, la categoria e la qualità. Non può essere posta in vendita merce di qualità scadente, in eccessivo stadio di maturazione o tantomeno avariata.

I prodotti alimentari non esposti sul banco devono essere sempre mantenuti in idonei contenitori sollevati dal suolo; è fatto divieto assoluto di disporre a terra la merce.

L'acqua potabile è fornita al mercato tramite apposite fontane. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile pulita.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il proprio posteggio ad esercitare l'attività nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 e successive modificazioni e all'osservanza di tutte le norme igienico – sanitarie.

Deve assicurare la costante pulizia personale di ogni addetto, la pulizia e la disinfezione del banco e la raccolta e allontanamento dei rifiuti; a tal fine dovrà munirsi di apposito contenitore per rifiuti allocato nello spazio concesso.

L'operatore durante le operazioni di vendita deve costantemente mantenere pulita l'area costituente il posteggio e l'area limitrofa e a vendita ultimata dovrà lasciare l'area in ordine e priva di rifiuti.

Il Comune, in collaborazione con l'Ulss 16, al fine di assicurare la crescita sotto il profilo qualitativo del mercato, curerà l'attivazione periodica di corsi di formazione in materia igienico-sanitaria e merceologica diretti agli operatori del mercato. Agli operatori che abbiano partecipato con merito ai corsi, sarà rilasciato un apposito attestato, riconoscibile dai consumatori, che potrà essere esposto in maniera ben visibile sul banco.

La violazione degli obblighi indicati nel presente articolo, oltre alle sanzioni specificamente previste dalla normativa vigente, costituisce motivo di sospensione dell'attività fino a 3 giorni. In casi particolarmente gravi o di recidiva (due violazioni nei 12 mesi), potrà essere comminata la sospensione fino a 20 giorni.

Art. 5 – Carciofi lavorati e quarta gamma

La lavorazione dei prodotti deve essere effettuata in un laboratorio in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalla normativa di settore e riconosciute dall'ULSS.

Il trasporto dei carciofi lavorati deve avvenire in recipienti di acciaio coperti; il prodotto deve essere immerso in acqua idoneamente refrigerata, a cui può essere addizionato un prodotto antiossidante ammesso e con la diluizione consentita.

L'esposizione per la vendita deve essere effettuata in vasca d'acciaio con copertura trasparente da mantenere chiusa ed il prelievo deve avvenire con apposita pinza d'acciaio.

Frutta e verdura di quarta gamma (macedonie, minestrone, ecc.) deve essere preconfezionata in laboratorio ed essere mantenuta idoneamente refrigerata.

Art. 6 - Fioristi

I fioristi sono esenti dall'obbligo del banco tipo; sono tenuti però a coprire l'area di vendita con un ombrellone di colore bianco. Sono altresì tenuti a mantenere l'area di vendita costantemente pulita durante ed alla fine delle operazioni di vendita e a dotarsi di apposito contenitore per i rifiuti.

Art. 7 - Smaltimento rifiuti

Ogni operatore dovrà dotarsi di apposito contenitore di idonee dimensioni, da allocare nell'area concessa, con il quale raccogliere e smaltire nei contenitori generali i rifiuti.

I rifiuti di ogni specifica natura (umido, plastica, cartone, ecc..) dovranno essere conferiti in modo da garantire la raccolta differenziata ed il corretto smaltimento.

Art. 8 - Orari

Il mercato si svolge dal lunedì al sabato con i seguenti orari di vendita:

Dal lunedì al sabato: le vendite possono iniziare alle ore 7.30; entro le ore 8 i banchi di vendita devono essere aperti e funzionanti con la merce esposta e debitamente prezzata, la cassa funzionante e l'operatore presente. La chiusura delle vendite deve avvenire alle 13.30.

Sabato: dalle ore 13.30 alle ore 20.00 facoltativo.

Orario prefestivo: nelle giornate prefestive, se nel giorno festivo il mercato è chiuso, gli operatori del mercato possono facoltativamente ampliare l'orario di vendita fino alle ore 20.00.

Durante le Fiere di Natale (8 dicembre- 6 gennaio) e di Pasqua (dal sabato antecedente la domenica delle Palme alla vigilia di Pasqua), gli operatori possono osservare l'orario di apertura stabilito per la fiera dall'ordinanza del dirigente del Settore commercio.

L'accesso a P.zza delle Erbe e a Prato della Valle per le operazioni di scarico della merce e per il montaggio delle strutture di vendita è consentito a partire dalle ore 5.00.

I veicoli utilizzati dagli operatori per le operazioni di carico devono lasciare le piazze tassativamente entro le ore 9.30.

Le operazioni di chiusura del mercato dovranno terminare entro le ore 15 ed il sabato ed i giorni di protrazione pomeridiana entro le ore 21. Entro tali orari tutti i veicoli dovranno aver lasciato le Piazze.

Art. 9 – Assenze

La mancata apertura (comprovata dalla presenza di: merce, prezzi, registratore attivo ed addetto) entro l'orario di vendita o la chiusura anticipata rispetto all'orario obbligatorio, salvo i validi motivi previsti dal Regolamento generale per la vendita su area pubblica, saranno conteggiati quali "assenza" non giustificata.

Ai sensi della normativa vigente, le assenze ingiustificate possono raggiungere il numero massimo di 104 giornate; superato tale limite si procederà alla revoca dell'autorizzazione/concessione.

Art.10 – Vendita caldarroste

Durante il periodo autunnale per tradizione in piazza delle Erbe e, quindi, anche in Prato della Valle, viene effettuata la cottura e vendita di castagne, patate americane e frutta secca. Tale vendita è riservata ai concessionari di posteggio. Gli operatori interessati dovranno presentare domanda entro il 30 agosto di ogni anno, indicando le modalità di cottura.

Il periodo, il numero degli operatori ammessi e gli orari di vendita sono disciplinati dall'ordinanza del Dirigente del Settore Commercio.

Art.11 - Fornitura di energia elettrica

Tutti gli operatori devono essere obbligatoriamente collegati alla rete di distribuzione dell'energia elettrica appositamente predisposta dal Comune a servizio del mercato; le spese di allacciamento sono a carico di ogni ditta.

I costi per il consumo e la manutenzione ordinaria, sono a carico degli operatori e verranno suddivisi tra tutti gli operatori titolari di posteggio.

In caso di cessione dell'azienda o ramo d'azienda per affitto o comodato, l'obbligo del pagamento dei costi su citati permarrà in capo al titolare della concessione (al cedente con riferimento all'autorizzazione).

E' vietato l'uso di generatori o di altre forme di energia.

Art. 12 – Sanzioni

La violazione degli obblighi indicati nel presente regolamento è soggetta alle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal Regolamento Comunale per la vendita su aree pubbliche; in particolare, anche una sola violazione degli obblighi previsti agli artt. 3 e 5, oltre alle sanzioni specificamente previste, può costituire motivo di sospensione dell'attività fino a 3 giorni.

Art. 13 - Norme generali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, è applicabile quanto previsto dal Regolamento per l'esercizio su aree pubbliche del Comune di Padova.